



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, LA FORNITURA DI BENI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Articolo 1 –Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione dell'elenco degli operatori economici (Albo) dell'Università degli Studi di Milano (Amministrazione) per l'affidamento dell'esecuzione di lavori, della fornitura di beni e della prestazione di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs n 50/2016 s.m.i.
2. L'Albo deve soddisfare le esigenze dell'Amministrazione per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza, l'utilizzo di criteri di selezione degli offerenti certi e trasparenti, un utile strumento di consultazione degli operatori economici, uno strumento idoneo a supplire all'impossibilità di procedere attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo gli operatori economici come individuati all'art. 45 del D.Lgs n 50/2016 s.m.i.:
 - gli imprenditori individuali e le società di cui all'art. 45, comma 2 lett. a);
 - i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2 lett. b);
 - i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c);
 - i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d);
 - i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e);
 - i soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE di cui all'art. 45, comma 2 lett. f);
 - le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. g)
2. L'Amministrazione utilizza l'Albo nei seguenti casi:
 - a) per la fornitura di beni e la prestazione servizi:
 - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro mediante affidamento diretto;
 - di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 209.000 euro mediante procedure negoziate con almeno 5 inviti;
 - b) Per l'esecuzione di lavori:
 - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro mediante affidamento diretto;
 - di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante procedure negoziate con almeno 10 inviti;
 - di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante procedure negoziate con almeno 15 inviti.
3. L'iscrizione all'Albo non comporta l'assunzione di obblighi specifici per l'Amministrazione, né l'attribuzione di diritti agli operatori economici, in ordine all'eventuale affidamento delle prestazioni. L'Amministrazione può non ricorrere alla consultazione dell'Albo, o ricorrervi parzialmente per lo svolgimento delle attività per le quali, per le loro caratteristiche tecniche, specialistiche ed organizzative, sia opportuno ricorrere a indagini di mercato, al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, alle procedure ordinarie o alle società aggiudicatarie di contratti generali di manutenzione stipulati periodicamente dall'Ateneo per le esigenze delle strutture universitarie.

Articolo 3 –Categorie merceologiche

1. L'Albo è articolato come segue:
 - Sezione I - Fornitori di beni;
 - Sezione II - Prestatori di servizi e manutenzioni;
 - Sezione III -Esecutori di lavori edili e impiantistici;



Allegato 2

2. Le sezioni sono a loro volta suddivise nelle categorie merceologiche come elencate nell'Allegato 1. L'Amministrazione può integrare il numero delle categorie merceologiche utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento.
3. Gli operatori economici che intendono iscriversi all'Albo devono indicare le categorie merceologiche per le quali possiedono i requisiti prescritti.

Articolo 4 –Validità temporale

1. L'Albo è valido a decorrere dalla data di prima pubblicazione ed è soggetto ad aggiornamento annuale sulla base delle nuove istanze e delle conferme di iscrizione pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, salva la prima applicazione.

Articolo 5 –Formazione dell'Albo, modalità di iscrizione

1. L'Albo è costituito a seguito della pubblicazione dell'avviso che indica la modalità di selezione degli operatori economici da invitare e i requisiti che gli stessi devono possedere; le categorie merceologiche in cui l'Amministrazione intende suddividere l'elenco.
2. Gli operatori economici che intendono iscriversi all'Albo devono presentare istanza entro il termine indicato, utilizzando la modulistica acclusa all'avviso e allegando la documentazione prevista.
3. Le domande di iscrizione all'Albo, indirizzate al "Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Milano", devono essere presentate - nei termini previsti ed esclusivamente via Pec- all'indirizzo unimi@postecert.it, e sono sottoposte all'esame del Responsabile della Direzione Legale e Centrale Acquisti per la verifica dei requisiti.
4. Gli operatori in possesso dei requisiti prescritti sono inseriti nell'Albo seguendo l'ordine cronologico delle istanze registrate da parte dell'Ateneo. L'iscrizione è consentita senza limitazioni temporali ed ha luogo per le categorie merceologiche dichiarate nella domanda di iscrizione.

Articolo 6 - Requisiti

1. Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
 - idoneità professionale:
 - a) iscrizione al registro delle Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA) o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività che si riferiscono alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione. Gli operatori devono specificare le attività relative all'oggetto sociale al fine di verificarne la corrispondenza con le categorie indicate;
 - b) eventuale abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. (MePA) per la fornitura di beni e servizi che si riferiscono alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione. Gli operatori economici devono fornire idonea attestazione dell'iscrizione al MePA, nonché delle categorie e dei prodotti per i quali la stessa è avvenuta.
 - capacità economica e finanziaria: gli operatori devono dichiarare un fatturato specifico, relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti la data dell'avviso, per le categorie per le quali si richiede l'iscrizione all'Albo. Gli operatori di nuova costituzione possono iscriversi all'Albo senza indicare il fatturato, salvo l'obbligo - a pena di esclusione - di fornire altra idonea documentazione che attesta un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali e di comunicare entro l'anno successivo il fatturato maturato nel primo anno di attività;
 - capacità tecniche e professionali: gli operatori devono dichiarare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire la prestazione con un adeguato standard di qualità, a tal fine devono produrre un elenco delle prestazioni regolarmente eseguite a favore di soggetti pubblici o privati per le medesime categorie per le quali si richiede l'iscrizione, relativo al triennio precedente la data di pubblicazione dell'avviso.



Allegato 2

2. L'eventuale possesso dell'attestazione rilasciata da SOA per la categoria dei lavori per i quali è richiesta l'iscrizione all'Albo è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale richiesti.

Articolo 7 - Aggiornamenti ed esclusioni

1. L'Amministrazione, tramite il Responsabile della Direzione Legale e Centrale Acquisti, effettua le verifiche e gli aggiornamenti annuali dell'Albo. L'Amministrazione si riserva di verificare in qualsiasi momento le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti.
2. Gli operatori economici devono informare tempestivamente l'Amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, le Imprese iscritte devono presentare, pena la cancellazione dall'Albo, una richiesta di conferma dell'iscrizione, corredata da un'autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati.

3. Gli operatori economici sono esclusi dall'Albo nei seguenti casi:
 - a. per mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti d'ordine generale e speciale dichiarati in sede di iscrizione;
 - b. qualora, a seguito di un invito, non presentino per tre volte consecutive un'offerta o presentino offerte per le quali l'Amministrazione rileva gravi anomalie;
 - c. qualora siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nell'esecuzione di precedenti prestazioni richieste dall'Amministrazione;
 - d. qualora non dichiarino tempestivamente la variazione dei dati forniti;
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'esclusione degli operatori economici e ne dà comunicazione a mezzo della pubblicazione dell'Albo aggiornato.
5. Gli operatori economici possono richiedere la cancellazione dall'Albo.
6. Il provvedimento di esclusione può essere altresì adottato su motivata proposta degli Uffici competenti.
7. Gli operatori economici in possesso dei requisiti possono chiedere nuovamente l'iscrizione all'Albo.

Articolo 8 - Consultazione dell'Albo

1. L'Amministrazione, consultato l'Albo, seleziona in modo non discriminatorio gli operatori economici da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto ai sensi dell'art. 2 comma 2.
2. L'Amministrazione è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni di essi.
3. L'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori economici presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.
4. Gli operatori economici invitati a presentare un'offerta devono dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che le informazioni rilasciate per l'iscrizione all'Albo non hanno subito variazioni.

Articolo 9 – Patto d'integrità

1. Gli operatori economici che intendono iscriversi all'Albo, unitamente ai documenti per la partecipazione alla procedura, devono produrre il Patto di integrità, debitamente siglato e sottoscritto, che costituisce condizione essenziale per l'ammissione alla stessa, impegnandosi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.



Articolo 10 – Tutela della Privacy

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza, senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti ai sensi del Dlgs. n. 196/2003 s.m.i.

Art. 11 - Abrogazioni

1. È abrogato il regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in data 19.12.2012.